

La Corte costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato in merito alla disciplina delle elezioni suppletive dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa

[Corte cost., sentenza 30 gennaio 2018, n. 10 – Pres. Grossi, Red. Barbera](#)

Giustizia amministrativa – Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – Cessazione dalla carica di un componente – Surrogazione – Elezioni suppletive – Incostituzionalità

E' incostituzionale l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), prevedendo che «in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982 (1).

(1) I.- Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato (con [ordinanza 13 giugno 2016 n. 2515](#), oggetto della [News US 14 giugno 2016](#)) cassando la disciplina delle elezioni suppletive dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

La questione concerneva la novella alla legge fondamentale n. 186 del 1982 nella parte in cui:

- a) ha previsto, in caso di cessazione anticipata del mandato di uno o più membri elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, la sostituzione di detto componente con quello selezionato all'esito della indizione di elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale;
- b) ha abrogato l'art. 7, comma 4, della legge n. 186 del 1982 che, ai fini della surroga, prevedeva lo scorrimento della graduatoria, con il subentro del primo tra i non eletti.

II.- L'ordinanza di *rimessione*, dopo aver respinto altri motivi di impugnazione, ha evidenziato la violazione dell'art. 76 Cost. (per eccesso di delega), da parte della nuova disciplina concernente le modalità di sostituzione dei componenti del C.p.g.a.

In particolare, i sospetti di incostituzionalità riguardavano l'introduzione del meccanismo di sostituzione dei consiglieri elettivi venuti a mancare prima della scadenza naturale dell'organo di autogoverno. In tal caso, infatti, mentre nel testo originario della legge di ordinamento n. 186 del 1982 era previsto lo scorrimento tra gli «*appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti*» (comma 4 dell'art. 7, relativo alla «Composizione del consiglio di presidenza»), nell'attuare la delega contenuta nella legge n. 150 del 2005, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2006 ha introdotto le elezioni suppletive «*tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi*», così riformulando il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 186 del 1982 (relativo alla «Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti»), e disponendo «conseguentemente» l'abrogazione del citato art. 7, comma 4, della medesima legge di ordinamento.

In sede di rimessione, la quinta sezione aveva posto la questione nei seguenti termini: stabilire se, da un lato, la regola delle elezioni suppletive per i consiglieri venuti a mancare prima della scadenza naturale e, dall'altro lato, lo scorrimento in favore dei non eletti della graduatoria risultante dalle elezioni per il rinnovo dell'organo di autogoverno, si pongano rispetto al principio della preferenza unica introdotto dalla legge di delegazione, rispettivamente, quale regola necessaria al coordinamento con le altre leggi dello Stato e quale norma divenuta incompatibile e quindi da abrogare. L'ordinanza di rinvio, optando per la risposta negativa, ha chiesto l'intervento della Consulta.

III.- Con la sentenza in epigrafe la Consulta accoglie la questione sollevata, partendo da una ricostruzione della propria giurisprudenza in tema di controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante.

In tale contesto, la Corte procede ad un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega.

Al riguardo, al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la *ratio* e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento. Se per un verso, si deve escludere che l'art. 76 Cost. riduca la funzione del legislatore delegato ad una mera «scansione linguistica» delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, per altro verso la Corte ribadisce che l'ambito della discrezionalità lasciata al delegato, muta a seconda della specificità dei criteri fissati nella legge delega.

Sulla scorta di tale ricostruzione, la Corte definisce la norma delegata in oggetto come eccentrica rispetto alla norma delegante.

In primo luogo, in quanto l'innovazione prevista dalla legge delega non aveva connotazioni tali da incidere in modo organico sulla relativa disciplina di settore.

In secondo luogo perché, se la finalità del legislatore delegante era quella di uniformare i sistemi elettorali per l'elezione dei componenti togati degli organi di governo delle magistrature, l'innovazione introdotta dalle contestate disposizioni attuative conduceva, invece, a differenziare quella amministrativa dalle altre magistrature.

In terzo luogo, perché ha escluso che la modifica e la correlata abrogazione possano trovare ragion d'essere nelle prospettate esigenze di coordinamento normativo una volta introdotto il modello della preferenza unica, non sussistendo ragioni di incompatibilità strutturale tra il criterio della preferenza unica ed il sistema della surroga incentrato sulla regola dello scorrimento della graduatoria.

IV. Per completezza si segnala quanto segue:

c) sull'eccesso di delega legislativa, nell'ambito di una ampia casistica, cfr. da ultimo Corte cost., 25 novembre 2016, n. 250, in *Foro it.*, 2017, I, 59; 23 gennaio 2014, n. 5, *id.*, 2014, I, 651 con nota di ROMBOLI, secondo cui *"il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi della delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega"*; [Corte cost., 10 marzo 2017, n. 51](#) (oggetto della [News US 17 marzo 2017](#)) secondo cui *"sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che, in tema di incentivi alle imprese che producono energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, contemplano la ulteriore sanzione della esclusione decennale da futuri incentivi, a carico dei soggetti per i quali sia stato accertato che abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci"*;

d) in tema di controllo di conformità della norma delegata rispetto a quella delegante, cfr. Corte cost. 29 ottobre 2015, n. 210, in *Foro it.* 2016, I, 783, con nota di DE LUNGO, secondo cui *"non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, d.lg. 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dall'art. 12 d.lg. 15 marzo 2010, n. 44, censurato, per violazione degli artt. 76 e 41 cost., nella parte in cui stabilisce — per le emittenti televisive a pagamento — limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti cosiddette "in chiaro" nonostante l'unicità del mercato di riferimento. Insussistente è la violazione dell'art. 76 cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, in quanto la norma censurata — nel modulare i limiti di affollamento pubblicitario in funzione delle oggettive diversità degli operatori — risulta coerente con la ratio delle direttive comunitarie in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi, essendo volta a realizzare la equilibrata tutela degli interessi delle emittenti televisive, da*

un lato, e di quelli dei consumatori — telespettatori, dall'altro, e rientra nel perimetro tracciato dal legislatore delegante”;

e) sui limiti che incontra il legislatore delegato cfr. Corte cost., 8 ottobre 2010, n. 293, in *Giur. cost.*, 2010, 5, 3797, con nota di FURNO, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 43 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in quanto eccedente “*dall'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge-delega, che aveva conferito, sul punto, al legislatore delegato il potere di provvedere soltanto ad un coordinamento "formale" relativo a disposizioni "vigenti"*”.

f) sulla composizione dell'organo di autogoverno (nella specie della magistratura contabile), cfr. Corte cost., 13 gennaio 2011, n. 16, in *Foro it.* 2011, 10, I, 2615 e in *Giur. cost.* 2011, 1, 126 con nota di ONIDA e ODDI, secondo cui “*la q.l.c. dell'art. 11 comma 8 l. 4 marzo 2009 n. 15, "nella parte in cui prevede che la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non sia garantita la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti in seno all'organo di autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento", sollevata in riferimento agli art. 3, 100, 103, 104 e 108 cost., è inammissibile, atteso che la scelta tra la soluzione minimale richiesta (consistente nell'aumento di un'unità della componente togata elettiva) ed altre possibili è riservata al legislatore"*.